

CXXIV^a TORNATA**SABATO 12 DICEMBRE 1931 - Anno X****Presidenza del Presidente FEDERZONI****INDICE**

Commissari (Nomina dei senatori Corrado Ricci e Salvago Raggi nella Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di Giustizia) . . . Pag.	4384		
Congedi	4384		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1074, con il quale è stato approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio del centro di Forlì » (959).	4406		di sistemazione del tronco del Po dalla foce dell'Adda e quella del Mincio » (966). 4408
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1073, con il quale sono stati approvati il piano regolatore e di ampliamento della città di Salsomaggiore e le relative norme di attuazione » (960)	4406		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1163, che dà esecuzione alla Convenzione italo-francese del 31 dicembre 1930 per il commercio e la produzione del seme bachi » (970). 4408
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1082, che autorizza una ulteriore spesa per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna » (962).	4406		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo addizionale sottoscritto a Roma tra l'Italia e l'Austria il 7 maggio 1931 » (971). 4408
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, contenente norme riguardanti le cauzioni per appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fidejussorie dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni » (963).	4407		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193, che ha approvato la proroga al 10 novembre 1931 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio ministro in Teheran ed il ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1931 » (972). 4409
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1011, concernente il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania » (964).	4407		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1931, n. 695, portante modificazione ai dazi di confine sul piombo, sui lavori di piombo e prodotti derivati » (973). 4409
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, concernente un nuovo ordinamento dei servizi dell'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria » (965).	4407		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 868, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate » (974). 4409
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1931, n. 1107, che autorizza la spesa di lire 46.000.000 per l'esecuzione di opere			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 867, portante modificazioni al regime doganale della carne congelata, della segala e della farina di segala » (975). 4409
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 984, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum » (976). 4410
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 942, recante provvedimenti circa il trattamento di quiescenza per

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1931

il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia » (977).	4410
(Discussione):	
« Disposizioni sulla riforma penitenziaria » (890).	4394
ABISSO.	4394
GAROFALO.	4400
Rocco, <i>ministro della giustizia</i>	4401
MILANO FRANCO D'ARAGONA, <i>relatore</i>	4404
Interrogazioni :	
(Annuncio di risposta scritta al senatore Miliani)	4414
(Svolgimento):	
« Sull'ammontare delle frodi doganali commesse mediante abuso della temporanea importazione degli olii e sui provvedimenti per evitare il ripetersi di frodi analoghe ».	4385
MOSCONI, <i>ministro delle finanze</i>	4385
NUVOLONI.	4386
« Sull'opportunità di evitare gli spettacoli di equilibrio, che danno frequentemente occasione a sciagure mortali ».	4388
ARPINATI, <i>sottosegretario di Stato per l'Interno</i>	4388
LORIA.	4388
Regolamento giudiziario del Senato:	
(Discussione delle proposte di modificazione).	4389
SARROCCI, <i>relatore</i>	4391
PRESIDENTE.	4391
Relazioni :	
(Presentazione)	4384, 4411
Ringraziamenti	4384
Votazione a scrutinio segreto (Risultato):	
1) per la nomina:	
a) di un membro della Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio;	
b) di un membro della Commissione per le petizioni;	
c) di un commissario di vigilanza al debito pubblico.	4411
2) per l'approvazione di alcuni disegni di legge.	4412

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Alberici per giorni 8; Bongiovanni

per giorni 1; Bonzani per giorni 8; De Capitani per giorni 8; Fedele per giorni 1; Ferrari per giorni 8; Grazioli per giorni 8; Montanari per giorni 8; Pais per giorni 8; Spirito per giorni 3; Supino per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, i congedi sono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Pericoli ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

Roma, 11 dicembre 1931-X.

« Eccellenza,

« Commossa la ringrazio anche a nome delle mie figliole del pensiero che Ella ha avuto di inviarmi il resoconto del Senato. Gratissima poi a Lei per le belle parole con le quali ha voluto onorare la memoria del nostro adorato scomparso.

« Mi creda con devota amicizia.

« Aff.ma MARIA PERICOLI CAVASOLA ».

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che, in conformità del mandato conferitomi dall'Assemblea nella seduta del 17 dicembre 1929, A. VIII, ho chiamato i senatori Salvago Raggi e Corrado Ricci a far parte della Commissione dell'Alta Corte di giustizia, di cui all'articolo 27 del regolamento giudiziario del Senato, in sostituzione dei defunti senatori Salandra e Corradini.

Annuncio di presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Libertini di dar lettura delle relazioni comunicate alla Presidenza dalla Commissione per l'esame dei decreti-legge.

LIBERTINI, *segretario*:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1403, concernente il conferimento della cittadinanza italiana a

Paolo De Homen Christo e la sua ammissione alla Regia Accademia aeronautica (1068). — (*Rel. Salata*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 940, recante aggiunte e varianti all'articolo 71 della legge sullo stato degli ufficiali (1049). — (*Rel. Mazzucco*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1272, concernente il finanziamento dei lavori di costruzione del nuovo ospedale civile di Palermo (1047). — (*Rel. Marchiafava*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1931, n. 692, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna (1069). — (*Rel. Alfredo Dallolio*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Nuvoloni ai ministri dell'agricoltura, delle finanze e della giustizia, sull'ammontare delle accertate frodi doganali commesse mediante abuso della temporanea importazione degli olii, e per sapere quali provvedimenti sono stati o saranno sollecitamente presi per evitare il ripetersi di frodi analoghe con danno del pubblico erario, dell'onesto commercio, degli olivicoltori e dell'economia nazionale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze per rispondere a questa interrogazione.

MOSCONI, ministro delle finanze. L'onorevole senatore si riferisce alle frodi commesse da alcune ditte raffinatrici di oli di oliva di Imperia, le quali sono state recentemente dichiarate in contravvenzione, perchè mediante fraudolenta alterazione del grado di acidità degli oli di oliva temporaneamente importati (elemento sul quale, a mente della legge 2 aprile 1925, n. 359, che ha concessa la temporanea importazione suddetta, si basa lo scarico delle relative bollette doganali) ottenevano un calo di lavorazione superiore a quello dovuto e con ciò riuscivano ad avere a disposizione per la vendita nel mercato interno, senza pagamento dei diritti di confine, ingenti quantità di oli di oliva.

La questione di cui si interessa, e giustamente, l'onorevole interrogante ha formato, come è noto, argomento anche delle interrogazioni presentate alla Camera dei Deputati dagli onorevoli Pavoncelli e Salvo, interrogazioni che vennero svolte nella seduta del 24 novembre u.s.

Come si è dichiarato in quella sede, posso confermare che la quantità totale di olii contrabbandata con il lamentato sistema si aggira sulle 200 tonnellate; ma tengo altresì ad aggiungere che, appena scoperte le frodi, l'amministrazione ha proceduto con la massima energia in confronto di quanti è risultato vi avessero preso parte. La maggior parte dei contravventori infatti è stata denunciata all'autorità giudiziaria, essendosi nella specie ravvisati gli estremi del contrabbando qualificato ai sensi dell'articolo 99 della legge doganale. È noto che, a seguito di tale denuncia, vennero eseguiti parecchi arresti, anche di note personalità interessate nel commercio oleario ligure, arresti che non sono stati mantenuti in quanto, essendo state fornite idonee cauzioni, il giudice istruttore del tribunale di Imperia ha ritenuto di poter concedere la libertà provvisoria. Il procedimento penale è tutt'ora in corso, e mi consta che esso sarà rapidamente condotto a termine.

Nei casi in cui non vennero riscontrati gli estremi del contrabbando qualificato, è intervenuta da parte della competente intendenza di finanza la decisione amministrativa con l'applicazione di multa per complessive lire 600 mila, oltre il ricupero dei diritti di confine.

Ma, oltre a tali provvedimenti, il Ministero ha ritenuto di dover intervenire disponendo che a tutte le ditte ed alle persone comunque coinvolte nelle frodi venisse senz'altro interdetta la facoltà di compiere ulteriori operazioni di temporanea importazione di olii. E ciò senza pregiudizio dei provvedimenti allo studio intesi ad eliminare la possibilità che, in avvenire, possano ancora verificarsi frodi in materia di temporanea importazione di olii, e soprattutto ad evitare che gli olii esteri rimangano in paese senza pagamento del dazio, con nocimento per la nostra olivicoltura. Come infatti è stato già dichiarato alla Camera, non ritengo ammissibile che la riesportazione degli olii di oliva raffinati possa avvenire per equivalenza, o per quantità che dir si voglia,

invece che per identità. È evidente che col sistema dell'equivalenza gli olii esteri prenderebbero nel mercato di consumo italiano il posto degli olii nazionali senza pagamento dei dovuti diritti di confine; cosa questa che, a parte ogni considerazione sulle gravi ripercussioni che la pratica avrebbe nei riguardi della nostra olivicoltura, sarebbe in contrasto con le disposizioni vigenti in materia, che prescrivono la riesportazione per identità.

Il Senato può in ogni modo esser certo che le misure da adottare non dovranno in nessun caso costituire ostacolo all'ulteriore corretto uso della temporanea importazione degli olii di oliva, la quale, specialmente nella Liguria, dà vita ad uno dei nostri più importanti rami di traffico con l'estero.

NUVOLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze per le informazioni date e per i provvedimenti presi nei confronti dei colpevoli, e delle frodi commesse in danno dell'Erario mediante l'abuso della importazione temporanea degli olii esteri. Ritengo che i provvedimenti adottati dal Governo abbiano in parte tranquillizzato le popolazioni che vivono essenzialmente sulla olivicoltura.

Peraltro, essendosi fatti nomi di ditte e di persone come colpevoli o sospette colpevoli delle lamentate infrazioni o frodi doganali, sarebbe stato opportuno e doveroso — oltrechè indicare il quantitativo o l'ammontare delle frodi — indicare anche i nomi dei contrabbandieri. Non è infatti giusto che commercianti ed industriali onesti, che hanno praticato la temporanea importazione, regolarmente, senza pregiudizio dell'Erario, dell'olivicoltura e degli olii nostri, abbiano ad essere sospettati o confusi con coloro i quali hanno commesso le infrazioni doganali.

D'altra parte non è neppure giusto che si faccia un trattamento privilegiato ai grossi contrabbandieri e frodatori in confronto dei piccoli commercianti che, se vengono dichiarati in contravvenzione per non aver tenuti esposti nelle vetrine i prezzi delle merci messe in vendita, ovvero vengono dichiarati in contravvenzione per aver venduto anche piccoli quantitativi di merci adulterate, sono condannati oltrechè a pene pecuniarie o restrittive della

libertà, anche a far pubblicare sui giornali a proprie spese la sentenza di condanna.

Una parola di plauso meritano gli impiegati dell'Amministrazione delle finanze e quelli dell'Amministrazione della giustizia che con agire energico scopersero le frodi e colpirono i colpevoli delle stesse.

E prendo volentieri atto che a coloro che furono ritenuti colpevoli di contrabbando qualificato furono applicate non solamente adeguate multe, ma fu anche tolto il permesso dell'importazione temporanea, e mi auguro che la dura lezione possa servire ad impedire che con agire fraudolento si porti danno sia all'Erario pubblico, sia all'olivicoltura nazionale.

Quanto all'istituto della importazione temporanea degli olii greggi d'oliva per loro rettificazione — [ingiustamente od impropriamente chiamata raffinazione —, io sono di avviso che quando essa venne consentita con concessione di benefici doganali, il Governo avesse bensì l'intenzione di lasciar sorgere in Italia una nuova industria per la lavorazione e la riesportazione di olii esteri, che avrebbe dato vita ad altre piccole industrie sussidiarie, capaci di dare lavoro ad un discreto numero di operai, con vantaggio dell'economia nazionale, ma non credo assolutamente che si potesse neanche lontanamente pensare a lasciar importare in Italia olii esteri che, senza essere sottoposti a dazio, facessero concorrenza a quelli di produzione nazionale. E non è affatto vero nè esatto quanto affermano gli industriali e cioè che l'importazione temporanea di olii esteri non incida sul prezzo degli olii nostri. Non vi inciderebbe unicamente quando, come ha detto testè l'onorevole ministro, si riesportassero dall'Italia gli stessi olii che sono stati importati e rettificati.

La riesportazione o scarico doganale degli olii per equivalenza o per quantità che dir si voglia, e non per identità o qualità, porta ineluttabilmente a questo risultato: che mentre si esporta un quantitativo di olio nostrale uguale a quello estero importato e si rimborsa il dazio doganale relativo, si lascia entrare in Italia un eguale quantitativo di olio estero senza che lo stesso effettivamente abbia pagato all'Erario il tributo doganale.

Questa è una verità lapalissiana.

Da qui danno all'Erario e concorrenza illecita ai nostri olii con quelli esteri scadenti o rettificati: il che non deve essere, e sono lieto che il governo abbia detto chiaramente che l'olio importato coi benefici della temporanea deve essere riesportato per *qualità*, e non per *quantità*.

Già nella tornata del 20 maggio 1930 ebbi a rilevare in questa Assemblea che mercè le bollette della importazione temporanea si riusciva a frodare l'Erario e plaudo al Governo che ha dato disposizioni perchè l'Istituto della temporanea importazione, se non si vuole o non si crede opportuno abolirlo, sia almeno circondato delle massime cautele e della più rigorosa sorveglianza.

Bisogna assolutamente dare norme ed istruzioni rigorose affinchè non abbiano a ripetersi i danni che coll'abuso della temporanea importazione si sono occasionati, che abbiamo lamentato e che hanno avuto tanta eco in Italia.

Bisogna non dimenticare che gli olii italiani d'oliva genuini avevano conquistato i mercati stranieri, e specialmente quello americano, perchè erano olii realmente pregiatissimi.

Io sono d'avviso che, con le miscele degli olii rettificati esteri con gli olii genuini nostrani, si è avuto il risultato; oltre che di depravare i gusti dei consumatori, di svalORIZZARE il prodotto nazionale e di fare con olii stranieri concorrenza spietata agli olii nostri. Che cosa sono infatti questi olii esteri importati e rettificati coi vantaggi della temporanea?

Non sono olii raffinati o di prima qualità, ma bensì olii rettificati, provenienti dalla lavorazione di olii grezzi, acidi, pessimi, tanto che colla lavorazione diventano inodori, insapori, ed incolori, e sono privi di vitamine e di grassi.

Sono questi olii che, mescolati coi nostri squisiti olii genuini, hanno depravati i gusti dei consumatori ed hanno gravemente danneggiato il prodotto nazionale ed il commercio all'estero.

Occorre difendere la buona fama degli olii squisiti italiani e bisogna difenderli energicamente dalla concorrenza estera. E mentre plaudo al Governo per aver emanate provvidenze d'ordine fiscale dirette ad evitare che olii di sesamo e di arachide esteri vengano in Italia a fare concorrenza ai nostri olii, mi auguro che si pongano anche dei dazi doganali

sulle olive che s'importano e che pure arrecano danno non lieve alla nostra produzione e al nostro commercio oleario.

È bene e doveroso che il Governo Nazionale, vigile custode dell'olivicultura — tanto che con sussidi e con premi favorisce la ricostituzione degli oliveti distrutti in gran parte durante la guerra — e consapevole che la produzione nostrana non è sufficiente a far fronte al consumo italiano, si preoccupi della nostra gravissima crisi olivicola ed olearia. Non si dimentichi e si tenga presente che, sebbene l'albero di olivo sia di reddito incerto e fallace, tuttavia i prezzi degli olii sono così depressi e poco remunerativi che molti olivicoltori non trovano tornaconto a far raccogliere le olive, perchè la spesa di raccolto è superiore al prezzo di vendita.

Bisogna studiare le cause di questo fenomeno anormale e provvedere a farlo cessare.

Io penso o dubito che i prezzi dell'olio siano tenuti bassi studiatamente.

Veda quindi il Governo se anche per gli olii d'olivo si può fare quello che si è attuato per il mercato del grano e cioè creare il prezzo base per regolarne i prezzi; e veda soprattutto in questo momento, in cui i prezzi dell'olio d'olivo sono discesi e discendono a prezzi tali da non trovar conveniente far raccogliere le olive (mentre in altre parti d'Italia si paga 700 od 800 lire al quintale l'olio d'olivo, in Liguria costa poco più di lire quattrocento) se non sia il caso, affinchè di questo abbassamento di prezzi non si avvantaggino gli speculatori, di dare facoltà all'Istituto di Credito Agrario di fare delle anticipazioni a mite interesse agli ulivicoltori mediante il deposito degli olii in magazzini fiduciari. In tal modo si favorirebbero i numerosi olivicoltori contro i pochi eventuali speculatori. Pensiamo alle popolazioni numerose che vivono esclusivamente sulla olivicultura. Il loro lavoro rude e pesante non è sempre adeguatamente ricompensato dai raccolti: esse meritano le più vigili cure.

Sarebbe un inutile spreco di danaro, se da una parte curassimo la ricostituzione dei nostri uliveti e dall'altra non proteggessimo i frutti di tali culture.

Gli olivicoltori sono parte cospicua del popolo italiano e col loro diuturno e disagiavo lavoro concorrono a creare la ricchezza nazionale. Ho fiducia pertanto che il Governo non solo colpirà

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1931

i defraudatori, ma incoraggerà e difenderà con ogni mezzo la produzione olearia nazionale e darà tutto l'aiuto possibile alla benemerita classe degli olivicoltori che vive una vita grama, di privazioni, di fatiche non ricompensate, e piena di stenti.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Loria al Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno vietare gli spettacoli di equilibrismo, che non adempiono alcuna funzione educativa, mentre sono troppo frequente occasione a sciagure, anche mortali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario all'interno per rispondere a questa interrogazione.

ARPINATI, *sottosegretario per l'interno*. Nel presentare la sua interrogazione, il senatore Loria muove evidentemente da un sentimento di umanità che non si può non apprezzare e condividere. Posso anche convenire nel riconoscere che, se nessuno si dedicasse a certi esercizi, la società non ne risentirebbe alcun danno. Gli spettacoli di equilibrismo, sui quali il senatore Loria ha richiamato l'attenzione del Governo, appartengono indubbiamente a quelle numerose attività economicamente e tecnicamente improduttive che ella, onorevole senatore, analizza con tanto acume nel decimo capitolo di *Economia*, di cui sono stato un diligente lettore.

Non vedo, tuttavia, le ragioni che potrebbero legittimare un intervento in senso proibitivo del Governo. Le sciagure del genere di quella recentemente annunciata dai giornali, che ha suggerito al senatore Loria la sua interrogazione, non sono così frequenti da costituire un vero e proprio pericolo. Fortunatamente anzi gli incidenti, per lo meno quelli gravi, sono rarissimi, nè mi consta che in altri Stati simili spettacoli siano vietati. Sta di fatto che la quasi totalità dei cultori di questa ginnastica di eccezione appartiene a nazioni straniere.

D'altra parte, ci troviamo di fronte a persone che da simili spettacoli traggono i mezzi di sussistenza e che difficilmente potrebbero derivarli da altre forme di lavoro, e ad un pubblico che vi accorre avido di emozioni.

Del resto, il senatore Loria che, come ho già

ricordato, ha indagato in modo così attraente, — non so se altrettanto persuasivo — le diverse forme del lavoro umano nella loro produttività e nella loro funzione sociale, mi insegna che non tutte le professioni, non tutti i mestieri sono produttivi o non tutti sono purtroppo educativi; ma possono, tuttavia, assolvere una funzione di qualche utilità, andando incontro ai gusti di solito così svariati o capricciosi del pubblico.

Nè si può qui parlare di attività che corrompa la morale o il costume; resta dunque il fatto della pericolosità. Ma quale attività umana, utile o no, è esente da rischi e da pericoli?

Così stando le cose, ritengo che possa essere sufficiente la norma già in vigore dettata dall'articolo 123 del Regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza; esso dispone che « negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi, se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori », e prescrive che, qualora « si tratti di esercizi ginnastici a grandi altezze si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri ».

Assicuro l'illustre senatore Loria che ho richiamato l'attenzione delle autorità competenti perchè questa norma sia osservata con particolare cura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Loria per dichiarare se è soddisfatto.

LORIA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la straordinaria cortesia, con cui volle rispondere alla mia interrogazione, suggeritami o, per dir meglio, impostami dall'avverarsi in tempi recenti di fatti enormemente deplorabili.

A me era parso di notare che, durante la guerra e nell'immediato dopo-guerra, era caduto quasi in disuso questo genere di spettacoli equilibristici, forse perchè allora gli eroi del trapezio potevano vivere pericolosamente in trincea con vantaggio della Patria. Ma negli ultimi tempi questi spettacoli sono ritornati in onore, trascinando sul proprio percorso una serie di gravissime conseguenze. Non si tratta soltanto dell'ultimo episodio doloroso riferito dai giornali; ma circa un mese fa a Torino due fanciulle sono cadute durante uno di questi esercizi e sono rimaste miseramente sfracellate; qui a Roma poche settimane fa

un acrobata, cadendo da 25 metri di altezza, è morto sul colpo; e l'altro giorno si è avverato il fatto, narrato dai giornali, di un acrobata, il quale, cadendo da 10 metri d'altezza, è stato gravissimamente ferito.

Ora io mi domando se è proprio il caso di lasciare che procedano questi spettacoli, che non adempiono ad alcuna funzione educativa e non producono alcun utile risultato. Io capirei ancora che si potessero giustificare i giuochi del Circo Romano, di cui si poteva dire almeno che famigliarizzavano i giovani colla intrepidità nelle lotte gagliarde. Ma qui invece non si hanno lotte, si hanno soltanto tragici epiloghi di piroette bestiali. In questa stessa aula ho sentito uomini illustri domandare che si vietasse la vivisezione, la quale, dopo tutto, strazia i cani o le cavie, ma per un altissimo scopo scientifico. A maggior ragione mi pare che si possa chiedere che si vietino queste capriole macabre, che straziano gli uomini senza alcun risultato, anzi col risultato di obliterare quei sentimenti di dolcezza e di pietà, che formano il fiore dell'anima umana.

Perciò mi sono permesso di domandare una legge. E che sia necessaria una legge è dimostrato da questa serie di catastrofi, le quali provano che le reti, esaltate dall'onorevole sottosegretario di Stato, hanno spesso delle maglie, per cui passano molto facilmente i corpi di questi disgraziati acrobati. Delle leggi che riguardano questo argomento ce ne sono parecchie, il che prova che gli uomini di Stato hanno avuto cura e si sono preoccupati di questi episodi così dolorosi. Vi è una legge del 1873, che vieta l'impiego dei fanciulli nei mestieri girovaghi; c'è un'altra legge, che impedisce l'impiego dei fanciulli al di sotto di una certa età nei circhi equestri; ora questo dimostra che il legislatore italiano con un vero senso di umanità e di pietà, ha attestato una sincera ed aperta antipatia verso questi spettacoli. Ebbene io trovo che non vi sarebbe poi nulla di strano se una legge più severa riuscisse senz'altro ad impedire questo genere di esercizi.

Non dirò di più, poichè sono sicuro che questi miei sentimenti sono condivisi da tutti i colleghi. Io prendo atto delle osservazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato e mi auguro che un governo veramente civile, che non è agnostico di fronte ai gravi problemi della

nazione, ma al contrario è conscio della sua alta missione di rigenerazione sociale, vorrà intervenire a porre un termine a spettacoli che danno luogo a così deplorabili eccidi.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Discussione delle Proposte di modificazioni al Regolamento giudiziario del Senato (N. CXLIV Doc.).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di modificazioni al Regolamento giudiziario del Senato.

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo stampato N. CXLIV doc.*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo. Avverto il Senato che la discussione avverrà sul testo modificato dalla Commissione, e che saranno messi ai voti soltanto gli articoli modificati.

TITOLO I.

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI DEL SENATO.

Art. 1. Gli organi giudiziari del Senato per l'adempimento delle funzioni indicate negli articoli 36 e 37 dello Statuto del Regno sono:

- 1° la Commissione d'istruzione;
- 2° la Commissione di accusa;
- 3° la Commissione per il giudizio;
- 4° l'Alta Corte di Giustizia.

La costituzione dei detti organi e le loro attribuzioni sono disciplinate dal presente regolamento.

(Approvato).

TITOLO II.

DEI PROCEDIMENTI PENALI IN DIPENDENZA DELL'ART. 37 DELLO STATUTO.

CAPO I.

DEGLI ATTI INIZIALI.

Art. 3. L'autorità giudiziaria, cui pervenga notizia di un reato attribuito ad un senatore,

deve darne immediata comunicazione e trasmettere gli atti relativi al Presidente del Senato, e contemporaneamente darne avviso al Ministro per la giustizia.

L'autorità giudiziaria deve frattanto accertare i fatti e raccogliere le prove che potrebbero sparire.

Fuori del caso di flagrante reato non si può però procedere a perquisizioni al domicilio del Senatore.

(Approvato).

CAPO II,

DELL'ISTRUTTORIA NEL PROCEDIMENTI PER DELITTI.

Art. 8. Nei casi che non richiedano istruzione preparatoria, su istanza motivata del Ministero pubblico, la Commissione può ordinare senz'altro la citazione dell'imputato pel giudizio.

(Approvato)

Art. 9. La Commissione d'istruzione è investita, in genere, di tutte le funzioni attribuite dal codice di procedura penale al giudice istruttore e dal titolo III del libro II dello stesso codice al pretore, eccettuate quelle che il presente regolamento attribuisce alla Commissione di accusa.

L'autorità giudiziaria deve però emettere i provvedimenti previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 246 quando, a suo giudizio, raccolte ove occorra le dichiarazioni del senatore, ne ricorrano le condizioni, e fare le comunicazioni previste dall'articolo 3 del presente regolamento.

Per la spedizione del mandato di cattura il Ministero pubblico deve presentare le sue conclusioni, ma nei casi di urgenza la Commissione può provvedere senza bisogno delle predette conclusioni.

Durante l'istruzione appartiene anche alla Commissione il deliberare, sentito il Ministero pubblico, sulla domanda della libertà provvisoria, salvo l'appello motivato dell'imputato o del Ministero pubblico alla Commissione di accusa costituita a norma dell'articolo 22. L'appello deve essere presentato alla Cancelleria dell'Alta Corte entro tre giorni da quello della notificazione dell'ordinanza.

(Approvato).

Art. 14. Prima di procedere agli atti dell'istruttoria ai quali il Ministero pubblico ha chiesto di assistere, la Commissione, o nel caso previsto dall'articolo precedente il magistrato delegato, lo avverte in tempo a mezzo del Cancelliere dell'Alta Corte, senza ritardare però le operazioni qualora possa derivarne danno per l'accertamento della verità.

Nel corso dell'istruzione il Ministero pubblico può presentare le sue istanze alla Commissione, la quale delibera sulle medesime.

(Approvato).

CAPO III.

DEI PROVVEDIMENTI DELLA COMMISSIONE D'ISTRUZIONE DOPO COMPIUTA L'ISTRUTTORIA.

Art. 16. Pervenute le requisitorie del Ministero pubblico e decorsi i termini indicati nell'articolo 372 del codice di procedura penale, la Commissione d'istruzione, letti gli atti e le requisitorie e sentito anche verbalmente il Ministero pubblico se questi lo chieda, provvede a norma degli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 17. Se la Commissione d'istruzione riconosca che esiste una delle cause previste nell'articolo 378 del codice di procedura penale, pronunzia sentenza di non doversi procedere, enunciandone espressamente la causa nel dispositivo e adottando eventualmente i provvedimenti indicati negli articoli 380, 381 e 382 dello stesso codice.

(Approvato).

Art. 19. Contro le sentenze della Commissione di istruzione, che dichiarino di non doversi procedere, possono appellare alla Commissione d'accusa il Ministero pubblico, l'imputato prosciolti per insufficienza di prove e la parte civile per la sua condanna alle spese o al risarcimento dei danni.

L'appello deve essere proposto insieme coi motivi alla Cancelleria dell'Alta Corte entro dieci giorni da quello della notificazione della sentenza. Degli appelli così prodotti il Cancelliere fa annotazione in apposito registro con la data della presentazione.

(Approvato).

Art. 20. Se la Commissione d'istruzione riconosca che vi sono prove sufficienti di reità

contro l'imputato e non debba provvedere a norma dell'articolo 17, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti la Commissione per il giudizio, costituita a norma dell'articolo 27, quando si tratti di delitti punibili con pene inferiori a quelle indicate nell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 21. Se la Commissione d'istruzione riconosca che il fatto imputato costituisce delitto punibile con la morte, con l'ergastolo, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a cinque anni, ordina la trasmissione degli atti alla Commissione di accusa.

(Approvato).

CAPO IV.

DELLA COMMISSIONE D'ACCUSA.

Art. 23. La Commissione d'accusa è competente a giudicare degli appelli prodotti contro le ordinanze e le sentenze della Commissione d'istruzione.

È inoltre competente a definire l'istruzione nei casi di cui all'articolo 21, ordinando con sentenza di accusa il rinvio dell'imputato avanti la Commissione per il giudizio o pronunciando sentenza di non doversi procedere rispettivamente, secondo le norme degli articoli 20 e 17.

(Approvato).

Art. 25. Ricevuti gli atti dal Ministero pubblico e decorsi i termini indicati nell'articolo 372 del codice di procedura penale, il Presidente della Commissione nomina un relatore e fissa il giorno nel quale dovrà riferire alla Commissione.

La Commissione sente pure verbalmente il Ministero pubblico, se questi lo chieda.

(Approvato).

CAPO V.

DEL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI PER DELITTI.

Art. 27. Le funzioni deferite al Senato del Regno dall'articolo 37 dello Statuto, per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi membri, sono esercitate

dalla Commissione per il giudizio, presieduta dal Presidente del Senato o da un Vice Presidente da lui delegato per ciascun procedimento e composta di sessanta senatori nominati dal Senato all'inizio di ciascuna sessione.

Il Senato può delegare al Presidente la nomina della Commissione.

(Approvato).

SARROCCI, *relatore*. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARROCCI, *relatore*. Chiedo che l'articolo 29 sia modificato in questo modo; ove si dice « Il Presidente della Commissione prevista nell'articolo 27 ecc. », dato che questa Commissione nell'articolo 27 viene definita « Commissione per il giudizio » si dica anche in questo articolo « il Presidente della Commissione per il giudizio prevista nell'articolo 27 ecc. ».

PRESIDENTE. C'è il riferimento all'articolo 27 e non credo che sia necessaria questa modificazione.

SARROCCI, *relatore*. Appunto per questo chiedo che della mia proposta sia tenuto conto nel coordinamento.

PRESIDENTE. Art. 33. Il Presidente, prima di ogni altro atto, ordina al cancelliere di leggere la sentenza di rinvio al giudizio o di accusa, ovvero la citazione notificata a norma dell'articolo 8, e quindi procede al dibattimento secondo le norme del codice di procedura penale.

I membri della Commissione e il Ministero pubblico hanno facoltà di rivolgersi al Presidente, affinché interroghi l'imputato, i testimoni e i periti sopra fatti e circostanze influenti allo scoprimento della verità. La stessa facoltà appartiene all'imputato ed ai suoi difensori per le interrogazioni da farsi ai testimoni ed ai periti.

Non si possono fare interrogazioni se non quando il Presidente abbia terminato l'interrogatorio o l'esame e dopo le dichiarazioni di ciascun testimone o perito.

(Approvato).

Art. 35. Chiuso il dibattimento, la Commissione si riunisce in Camera di consiglio senza interruzione e con la presenza dei soli giudici effettivi o sostituiti agli effettivi, ai sensi dell'articolo 28, nel corso del dibattimento.

(Approvato).

CAPO VI.

DEI PROCEDIMENTI PER CONTRAVVENZIONI.

Art. 40. È attribuita alla Commissione d'istruzione la competenza a giudicare le contravvenzioni addebitate ai senatori. Essa, quando in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni compiute ritiene di dover infliggere l'ammenda non superiore a lire 5000, può pronunziare la condanna senza procedere al dibattimento, mediante decreto, secondo le norme contenute nella sezione 3ª, capo 4º, titolo II del libro III del codice di procedura penale.

Può anche disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna a norma e con gli effetti degli articoli 423 e 424, omissis l'ammonimento di cui all'articolo 425, e disporre in conformità dell'articolo 427 dello stesso Codice di procedura penale. L'opposizione, con la richiesta che si proceda al dibattimento innanzi alla Commissione d'istruzione, è presentata, nei modi e nel termine indicati nell'articolo 507 dello stesso codice, alla Cancelleria dell'Alta Corte.

Negli altri casi, la Commissione, comunicato il verbale al Ministero pubblico, procede per citazione diretta, a porte aperte, e con le forme del dibattimento.

Nel solo caso che la sentenza sia di condanna alla pena dell'arresto, il condannato, entro cinque giorni da quello della notificazione, può impugnarla con le forme stabilite nell'articolo 19 innanzi alla Commissione per il giudizio.

Questa, convocata dal Presidente del Senato, procede al giudizio di appello.

(Approvato)

CAPO II.

DEL GIUDIZIO.

Art. 48. Per il dibattimento dinanzi all'Alta Corte si osservano le norme stabilite per la Commissione per il giudizio.

(Approvato).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 49. In tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento, si osservano per

l'istruzione, l'accusa ed il giudizio le disposizioni del Codice di procedura penale in quanto siano applicabili e non venga diversamente ordinato dalla Commissione per il giudizio o dall'Alta Corte di Giustizia.

Agli articoli del codice richiamati nel presente Regolamento in caso di modificazione di codice s'intendono sostituiti quelli corrispondenti.

(Approvato).

Art. 50. Il Senato giudica dei reati imputati ai suoi membri quando ne facciano parte di diritto, o siano stati già immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

(Approvato).

Art. 51. La chiusura delle Legislature e delle Sessioni non sospende il corso dei giudizi dinanzi all'Alta Corte di giustizia.

Le Commissioni dell'Alta Corte di Giustizia continuano inoltre nelle loro funzioni fino alla nomina delle nuove.

(Approvato).

Art. 53. Non possono far parte come componenti della Commissione d'istruzione o d'accusa i parenti e gli affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'imputato, nè esercitare le funzioni di Commissario nei relativi procedimenti.

Parenti non possono far parte dell'Alta Corte o della Commissione per il giudizio i parenti e gli affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'imputato, nè i Senatori proclamati dopo iniziato il procedimento penale.

È in facoltà del Presidente dell'Alta Corte e della Commissione per il giudizio di escludere dalla lista dei testimoni i senatori che vi siano stati inclusi e l'esame dei quali egli ritenga non necessario. Contro il provvedimento del Presidente non è ammesso reclamo.

(Approvato).

Art. 54. I senatori che hanno preso parte alla deliberazione di rinvio degli atti alla Commissione di accusa o di rinvio dell'imputato al giudizio, o pronunziato l'accusa, possono intervenire alle udienze dell'Alta Corte, senza però prender parte al voto relativo alla risoluzione degli incidenti ed alla pronunzia della sentenza.

Essi non possono far parte della Commissione per il giudizio.

(Approvato).

Art. 59. Le funzioni di cancelliere presso le Commissioni dell'Alta Corte di Giustizia e presso l'Alta Corte medesima sono esercitate dal Segretario Generale del Senato, coadiuvato da uno speciale Ufficio. A questo Ufficio il Presidente del Senato ha facoltà di aggregare anche uno o più funzionari delle cancellerie giudiziarie designati dal ministro della giustizia.

Il Cancelliere dell'Alta Corte può delegare temporaneamente le sue funzioni al Capo del predetto ufficio e, relativamente a singoli atti, anche ad altri funzionari addetti all'ufficio stesso e preventivamente designati con provvedimento del Presidente dell'Alta Corte.

Il Cancelliere dell'Alta Corte, o un suo delegato, può esser chiamato ad assistere alle adunanze delle Commissioni e dell'Alta Corte.

Per i servizi di cancelleria si osservano le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti giudiziari in quanto applicabili.

(Approvato).

Queste proposte saranno votate a scrutinio segreto.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati:

Per la nomina di un membro della Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio i senatori: Antona Traversi, Tolomei, Bazan, Scaduto, De Marinis.

Per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni i senatori: Visconti di Modrone, Rossi Giovanni, Conci, Grosoli, Luciolli.

Per la nomina di un commissario di vigilanza al Debito Pubblico i senatori: Guidi Fabio, Puricelli, Nicastro, Nuvoloni, Di Donato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto del complesso del regolamento giudiziario del Senato nel nuovo testo proposto dalla Commissione.

Procederemo altresì alla votazione per la

nomina di un membro della Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio, di un membro della Commissione per le petizioni, di un Commissario di vigilanza al debito pubblico.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari e i senatori scrutatori testè sorteggiati di voler procedere allo spoglio delle urne e delle schede di votazione.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti, ed i senatori scrutatori allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Alberici, Ancona, Antona Traversi, Arrivabene, Artom, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bergamasco, Bevione, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bonin Longare, Borsarelli, Brandolin, Brocardi, Brondi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Cagni, Calisse, Casanuova, Casertano, Catellani, Chersi, Cian, Cippico, Ciraolo, Concini, Conti, Cossilla, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Bono, De Marinis, De Vito, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Facchinetti, Fara.

Gabbi, Galimberti, Gallenga, Gallina, Garbasso, Garofalo, Gasparini, Ginori Conti, Gonzaga, Grosoli, Guaccerò, Gualtieri, Guglielmi, Imperiali.

Lagasi, Libertini, Loria, Luciolli.

Manfroni, Mango, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Mazzoccolo, Mazzucco, Mesedaglia, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montresor, Montuori, Mòri, Morpurgo, Mortara, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Novelli, Nuvoloni.

Orsi.

Passerini Angelo, Pavia, Perla, Pestalozza, Pironti, Porro, Pujia, Pullè, Puricelli.

Rava, Renda, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Silj, Silvestri, Simonetto, Sitta, Soderini, Sormani, Spezzotti, Strampelli.

Tamborino, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tiscornia, Tolomei, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Varisco, Venturi, Venzi, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo.

Zoppi.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulla riforma penitenziaria » (N. 890).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulla riforma penitenziaria ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario, legge lo Stampato N. 890.*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ABISSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABISSO. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che discutiamo trae la sua origine dai nuovi codici penale e di procedura penale ed ha avuto un ulteriore sviluppo nel regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena 18 giugno 1931.

Non è quindi possibile rendersi conto della legge odierna senza riferirsi ai principi fondamentali della grande riforma penale del Regime fascista. Io non sono un *laudator temporis acti* ma non credo neppure che per elogiare le istituzioni presenti sia sempre necessario denigrare il passato.

A proposito della riforma penale dirò, anzi, che il Codice Zanardelli era un modello insuperabile di tecnica e di dottrina giuridica, degno dell'Italia che è per tradizione, la terra del diritto.

Il codice dell'89, però, sin dal suo primo nascere apparve simile a certi volti di giovani

segnati dalle rughe di una precoce vecchiaia, che, negli ultimi tempi, era diventata decrepitezza.

Magnifico senza dubbio era quel codice per lo studio che esso faceva del reato, definito dal grande Carrara ente giuridico, per l'analisi ingegnosa e sottile degli elementi e delle circostanze dei fatti previsti come infrazioni della legge penale; ma di quel codice, ormai, poteva dirsi come della giumenta di Orlando, che aveva tutti i pregi e un solo difetto: era morto.

Esso, invero, era diventato un argine debole ed inadeguato a rattenere il dilagare della delinquenza, le cui manifestazioni, col progredire della civiltà, sempre più apparivano intollerabili.

Ed invero anche quando la pena, secondo l'antica concezione, mantenuta nel nuovo codice, di espiazione, veniva applicata, essa nè impediva al reo di ricadere nel delitto, nè era per gli altri sicuro mezzo di intimidazione. La delinquenza, pertanto, persisteva nella sua opera di disgregazione della compagine sociale e di sfida ai poteri dello Stato, fino al punto da dare al nostro paese, nel numero dei reati, un primato tutt'altro che invidiabile, anzi addirittura disonorante.

Dopo l'anarchia ed il caos del dopoguerra, in cui l'attività criminale si intensificò a dismisura, non poteva il Regime, che ebbe come merito la riaffermazione dell'autorità dello Stato e come meta la valorizzazione delle forze spirituali della nazione, non considerare come suo principale ed inderogabile compito la guerra senza quartiere contro il delitto.

Ma il segreto della vittoria consisteva non solo nel rendere più sicura ed intensa la repressione dei reati, ma anche e soprattutto nell'impedire che i delitti venissero consumati, risultato codesto che non poteva conseguirsi se non ricorrendo a mezzi proflattici e preventivi da tutti gli studiosi e in ogni paese riconosciuti ormai indispensabili.

Ecco le complesse ragioni per le quali si sentiva la necessità di una riforma penale che così come è stata concepita ed attuata è monumento imperituro di saggezza politica e di dottrina giuridica.

Ma, a parte ciò, molte e non del tutto infondate critiche erano state mosse al Codice

Zanardelli, espressione del pensiero della scuola classica, dalla scuola positiva, che, per merito del Lombroso, del Ferri e di altri, fiorì in Italia nella seconda metà del secolo scorso.

La scuola positiva osservava che la scuola classica aveva approfondito lo studio dei reati, ma aveva trascurato lo studio di quelli, che il Ferri chiamava le *dramatis personae* cioè i delinquenti.

Negando la scuola positiva il principio della responsabilità morale contestava la funzione della pena come corrispettivo del delitto e concepiva l'attività dei poteri pubblici nella lotta contro la criminalità in una specie di legittima difesa dello Stato contro coloro che coi loro atti turbavano la pacifica convivenza sociale. Costoro sono, secondo la scuola positiva, degli inadatti che occorre curare o educare od allontanare, per evitare che costituiscano un pericolo ai diritti individuali o delle collettività.

Pel Ferri la giustizia penale era « funzione pratica di preservazione e di difesa della società da individui pericolosi ».

Ma il delitto, oltre che dal punto di vista della scuola classica e della scuola positiva, fu anche studiato dal punto di vista sociologico, seguendo la tradizione del grande Romagnosi il quale nella *Genesi del diritto penale* aveva insegnato che « quattro sono le cause dei delitti: difetto di sussistenza; difetto di educazione; difetto di vigilanza; difetto di giustizia ». Fu, in altre parole, approfondito l'esame del delitto oltre che dal lato antropologico, in relazione ai fattori fisico-economico, politico, di educazione, ecc.

Nella riforma penale il Guardasigilli, oltre ad aver valorizzato tutto quanto l'esperienza aveva suggerito, tutto quanto congressi nazionali ed internazionali avevano discusso e proposto, non disdegnò i lumi di quanto vi era di meglio nella scienza, nella magistratura, nel foro italiano. Egli, poi, si assise arbitro tra la scuola classica e la scuola positiva accogliendo quanto vi era di giusto e di utile nell'una e nell'altra.

« Il Codice, dice la relazione, prese da ciascuna scuola solo ciò che vi ha di buono e di vero preoccupandosi di forgiare un sistema che le scuole componga nella unità di un più alto organismo atto a soddisfare i reali bisogni e

le effettive esigenze di vita della società e dello Stato. Della scuola classica è stato così mantenuto il principio della responsabilità morale senza la quale la nuova legislazione avrebbe rinunciato all'influenza della pena come controspinta al delitto ed avrebbe perduto quella luce ideale che la renderà strumento di educazione spirituale; della scuola positiva sono stati accolti non pochi postulati, come lo studio della personalità del reo e la sua emenda, l'individuazione della pena, ecc. ».

Principio fondamentale della grande riforma penale è questo: che la pena non debba limitarsi ad avere un carattere afflittivo, ma debba abbandonare le inutili asperità e tendere all'educazione ed all'emenda del reo. È in fondo un ritorno al grande Beccaria secondo il quale bisogna « scegliere quei castighi che possono fare un'impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini e la meno tormentosa sul corpo dei rei ».

A tal uopo il legislatore ha curato nei limiti del possibile la classificazione dei delinquenti che vengono distinti in primari, recidivi, professionali e per tendenza e ciò al fine di assegnare ciascuna categoria a stabilimenti speciali e sottoporla a un trattamento adatto ai precedenti, alla pericolosità, alle attitudini al riadattamento dei reclusi.

Inoltre il legislatore si occupa del trattamento da fare ai delinquenti pazzi, agli alcoolizzati, ai sordomuti, agli individui dediti a sostanze stupefacenti, ai condannati ammessi al lavoro all'aperto, ai minori, alle donne, ai tubercolotici, prevedendo il ricovero in stabilimenti speciali di ciascuna di queste categorie.

Pei condannati per reati colposi, pei condannati alla sola multa, che scontano la pena col carcere, e pei condannati che abbiano agito per motivi di particolare valore morale e sociale, ingiustamente provocati o per suggestione di una folla in tumulto, è disposto che scontino la pena in sezioni speciali.

Il regolamento prevede gli stabilimenti di riadattamento sociale, che servono a preparare il detenuto, che si presuma emendato, al ritorno alla vita libera.

Il legislatore, poi, afferma il saggio principio che il detenuto non debba essere abbandonato ad oziare e a poltrire nel carcere ma debba

essere sollevato ed educato principalmente col lavoro all'aperto.

La questione del lavoro dei detenuti è stata sempre dibattuta ed ha dato lo spunto ai rappresentanti del partito socialista per abbandonarsi alle loro demagogiche dissertazioni caratterizzate dalla più grossolana malafede. Si diceva, infatti, che non doveva darsi lavoro ai detenuti perchè tale lavoro avrebbe potuto nuocere colla concorrenza alla mano d'opera libera.

È facile osservare che il lavoro di poche migliaia di detenuti potrà assai poco ripercuotersi sulla condizione economica di diversi milioni di lavoratori liberi. Aggiungasi che la gran parte dei detenuti essendo contadini, saranno impiegati in opere di colonizzazione interna, le quali secondo la geniale visione del Capo del Governo, dovranno dopo essere utilizzate da famiglie di liberi lavoratori.

Ad ogni modo, se nella critica sul lavoro dei detenuti c'è qualche briciola di verità, questa è stata presa in considerazione e felicemente superata dal disegno di legge il quale per evitare la concorrenza alla mano d'opera libera stabilisce che i detenuti dovranno lavorare per conto delle amministrazioni statali e nei limiti che di anno in anno saranno fissati dal Capo del Governo.

Il lavoro dei detenuti, oltre alla funzione educativa ed emendatrice dovrà anche prefiggersi lo scopo di fare in modo che essi possano provvedere al loro mantenimento, pagare i danni alle parti lese e costituirsi un peculio personale.

Il compenso, di cui si occupa con minute disposizioni il regolamento, destina la mercede a queste tre finalità.

Io credo però che sarebbe stato bene destinare una quota alle famiglie dei carcerati. Anch'esse sotto un certo aspetto vanno considerate come vittime, non meno delle parti lese. Quando si pensa che talvolta un individuo, che è chiuso in carcere lascia dietro di sé genitori invalidi, mogli incinte o lattanti e numerosa prole, bisognosa di assistenza e priva di risorse, non può non sentirsi un palpito di pietà per tanta miseria.

Il Guardasigilli non è rimasto sordo al dolore di questi infelici, anch'essi, come dice il poeta, ignari di misfatto, ed ha dato facoltà ai con-

sigli di patronato di aiutare, anche con sovvenzioni di denaro, le famiglie bisognose dei condannati, ma è da pensare che tali sovvenzioni saranno inadeguate dal momento che assai modeste, almeno nei primi tempi, saranno le risorse dei consigli di patronato.

Io credo, poi, che costituirebbe una potente leva di purificazione morale il fatto di mettere il condannato in condizioni di lavorare col pensiero che una parte del suo guadagno andrebbe ai parenti lontani. Il lavoro, oltre ad essere più gradevole e quindi più produttivo, riceverebbe un'impronta più alta e più altruistica e, tenendo sempre viva nel cuore la fiamma degli affetti più cari, sarebbe di grande impulso all'emenda.

È ovvio che l'obbligo di lavoro fatto ai detenuti implicherà la necessità di costruzione di nuovi stabilimenti e di adattamento dei vecchi.

Secondo la nuova legislazione penale il condannato non è un soggetto anonimo che viene dimenticato in un reclusorio dopo avergli applicato questo o quell'articolo del Codice penale. Poichè fulcro della riforma penale è l'emenda del reo ed il suo riadattamento alla vita sociale, il detenuto è fatto oggetto di vigili cure durante l'esecuzione delle pene ed anche dopo per evitare le ricadute. La ripartizione dei detenuti per categoria è così integrata dall'esame individuale di ciascuno di essi.

Il detenuto, invero, è fatto oggetto di indagini dal lato fisico e dal lato psichico e viene seguito in tutte le manifestazioni del suo carattere per effetto della pena, della educazione e del lavoro.

Il detenuto meritevole di particolare considerazione è classificato buono. La cartella biografica che contiene tutte le notizie risultanti dai registri del carcere, tende a ricostruire la personalità del detenuto al fine di rendere possibile l'individuazione della pena nel periodo di esecuzione. A coloro che mostrano attitudini e volontà pel ritorno ad una vita onesta e di lavoro è offerta come premio, dopo un determinato periodo di pena, la liberazione condizionale e la proposta di grazia da parte del direttore del carcere.

In questa guisa, pur non essendosi accolto il principio della pena indeterminata che vige in alcuni stati dell'unione americana e che

fu sostenuto dalla scuola positiva, si è attenuata la rigidità della pena fissa a vantaggio di coloro che subiscono la benefica influenza dell'educazione.

A proposito di emenda debbo dichiarare che non trovo opportuni i provvedimenti coi quali i condannati vengono privati delle decorazioni e delle pensioni conseguite durante l'ultima guerra.

La loro colpa successiva, a meno che non sia gravissima, non può cancellare ed annullare l'atto di eroismo compiuto quando la patria era in pericolo. E, poichè il legislatore si prefigge, come finalità, il riadattamento sociale dei condannati, io penso che nessun mezzo migliore abbia il recluso per eliminare le scorie morali che il poter guardare sul proprio petto, anche nel luogo di sventura, i segni gloriosi delle benemerienze acquistate sul campo dell'onore.

Ed il mio ottimismo è avvalorato dal ricordo commovente di quei detenuti che, durante l'ultima grande guerra, chiesero di essere liberati ed inviati al fronte, dove immolarono la vita alla patria, cancellando col supremo sacrificio l'onta delle proprie colpe.

Nel periodo dell'esecuzione acquista precipua importanza la figura del giudice di sorveglianza creata dal legislatore sia per la garanzia dei diritti subiettivi del condannato sia per decidere intorno alle modificazioni circa la condizione ed il trattamento del condannato.

Con tutti questi provvedimenti, frutto di grande sapienza giuridica e di maturi studi, il legislatore italiano può vantarsi di avere accolto nella propria legislazione il principio affermato nel progetto del codice germanico, e cioè che «attraverso l'esecuzione della pena detentiva i condannati debbono essere abituati all'ordine ed al lavoro ed essere fortificati moralmente così da non ricadere nel delitto».

Gli individui che avevano scontato la pena venivano, secondo il vecchio sistema, abbandonati al loro destino colla probabilità di ricadere nuovamente nel delitto sia perchè nessuna azione educatrice ed emendatrice era stata su di loro esercitata, sia perchè la loro condizione di ex reclusi rendeva difficile un'onesfa occupazione. Ed erano forse queste le ragioni dell'enorme numero di delinquenti recidivi, ai quali, secondo calcoli statistici, venivano attribuiti il 50 % dei reati.

Ad ovviare a tale grave inconveniente, il codice e, di conseguenza, il regolamento, prevedono la creazione presso ciascun tribunale, di consigli di patronato che debbono assistere, col trovar loro una occupazione, i condannati che hanno scontato la pena, e le loro famiglie. Sotto questo aspetto, mentre plaudo alla finalità che il legislatore si prefigge, rilevo che i mezzi previsti sono assolutamente inadeguati, come dichiara il ministro.

D'altro canto credo che, nel coordinare, giusta la disposizione della odierna legge, l'istituzione dei consigli di patronato con l'attività degli enti che amministrano lasciati a favore dei detenuti, dei liberati e delle loro famiglie, occorra andar cauti sia per evitare che sia turbata l'azione di quegli enti che funzionano bene e sia per rispettare la volontà dei testatori.

Agli studiosi di materie criminali si è presentato il grave problema della delinquenza minore che è oggetto di particolari cure della nuova legislazione penale. Si è accertato statisticamente che la tendenza a delinquere aumenta sino a 20 anni, e, statistica a parte, si è da tutti rilevato che l'elemento nel quale viene reclutato il precoce esercito della criminalità è costituito dai minorenni orfani, abbandonati, travati.

Tutti i paesi del mondo han fatto tale osservazione; particolarmente la Russia presenta il fenomeno dei cosiddetti *besprisorni* che sono orfani di morti in guerra, di emigrati e di vittime della rivoluzione che, pervertiti e malaticci, si associano in decine e centinaia per la consumazione di delitti.

In un punto si è tutti concordi: nel ritenere che l'applicazione della legge penale, col sistema antico, non allontanava i minori dalla via del delitto, ma li induceva a persistervi per la nefasta influenza del carcere ed il contagio dei delinquenti provetti.

Ed a conferma di ciò fu notato che il paese nel quale, prima di ogni altro, il numero dei reati cominciò a decrescere fu appunto l'Inghilterra che da oltre mezzo secolo cura ed assiste l'infanzia abbandonata.

In Italia tale questione fu lungamente discussa e dibattuta, ma sempre si rispose che ben poco poteva farsi dagli organi del governo per deficienze di bilancio, evidentemente pre-

ferendosi di risparmiare una somma minima per l'assistenza dei minorenni traviati e di spenderne una massima per mantenerli adulti in galera.

Fu merito del Governo fascista avere affermato l'obbligo dello Stato di prendere sotto la propria tutela, a difesa della salute fisica e morale della stirpe, i minori in pericolo di perdersi.

Ed invero, colla legge che creava l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia fu assicurata l'assistenza ai minorenni fino all'età di 18 anni. Dei minori si occupa la legge della pubblica sicurezza mentre la loro educazione guerriera, a presidio della pace, e morale costituisce la meta altissima di due magnifiche organizzazioni italiane: l'Opera Nazionale Balilla e quella degli avanguardisti.

Tutte queste istituzioni hanno, diremo così, funzione preventiva contro la delinquenza minorile, ma la riforma penale si occupa e si preoccupa dell'emenda e della educazione dei giovanetti che incorrono in qualche infrazione alla legge penale.

Ed invero è portata da 9 a 14 anni l'età in cui i minorenni vanno esenti da pena per i reati da loro commessi pur potendo essere soggetti a misure di cura, di educazione e di sicurezza, mentre dai 14 ai 18 anni possono essere soggetti alla legge penale solo se abbiano la capacità di intendere e di volere.

Inoltre il codice allarga le ipotesi in cui ai minori possono essere concessi la libertà condizionale e il perdono giudiziale.

In tutta la riforma, le cui dettagliate disposizioni sarebbe qui inutile ripetere, domina il pensiero di sottoporre i minori a misure di carattere più educativo che punitivo, dato che la loro psiche è in grado di subire l'influenza dell'educazione che può facilmente ricondurre ad una vita di lavoro, all'amore della famiglia ed al culto della patria i giovanetti, che hanno, forse senza loro colpa, fatto i primi passi nella via del delitto. Ed, invero, essi vanno riuniti in stabilimenti separati per evitare il contagio con altri delinquenti, giudicati da tribunali speciali ed educati in modo da diventare cittadini laboriosi ed onesti. Ottima prova hanno dato al riguardo i riformatori esistenti in Italia, il cui numero è inadeguato. Secondo il

nuovo codice penale, a 18 anni cessa la minore età, non essendo stato mantenuto quel periodo intermedio di transizione dai 18 ai 21 anni che era nel codice dell'89.

Io non approvo questo passaggio assai brusco, ma riconosco l'opportunità della disposizione del regolamento che consente di assegnare a sezioni speciali degli stabilimenti per gli adulti i maggiori degli anni 18 e minori di 25, che non abbiano già scontato una pena detentiva; per costoro l'influenza dell'educazione può essere ancora particolarmente efficace mentre sarebbe esiziale il continuo contatto con vecchi arnesi di galera.

Ma la parte della nuova legislazione penale, dalla quale si può con fiducia attendere, in un tempo più o meno breve, una grande diminuzione del numero dei reati, è quella che si riferisce alle misure di sicurezza.

È un argomento del quale tutti i paesi si preoccupano da vario tempo con larghi studi ed attuazioni di provvedimenti parziali, ma è con legittimo orgoglio che il Ministro ha potuto affermare che proprio l'Italia ha fatto la prima e più completa sistemazione delle misure di sicurezza. Si discusse se tali misure di sicurezza dovessero addirittura sostituire le pene, come si è fatto in Russia, dove persino il Codice penale è stato trasformato in Codice criminale, ma il nostro legislatore ha voluto distinguerle dalle pene dando esplicitamente ad esse carattere amministrativo. C'è chi appunto in vista di tale carattere avrebbe voluto demandarne l'applicazione ad organi dell'amministrazione attiva, ma opportunamente il compito di aggiungere alla sentenza l'applicazione delle misure di sicurezza è stato affidato al magistrato, che è in grado di conoscere i precedenti e le tendenze del condannato.

Ed invero il fondamento delle misure di sicurezza consiste nella pericolosità dell'individuo che vi è soggetto.

Si tratta dell'identico principio accolto dalla legge belga del 9 aprile 1930, la quale distingue la pena che è inflitta a chi ha commesso un delitto dai provvedimenti di eliminazione della persona pericolosa.

È pericolosa, secondo l'articolo 203 del Codice penale « la persona anche se non imputabile e non punibile la quale ha commesso determinati fatti ed è probabile che commetta nuovi

fatti preveduti dalla legge come reati ». Le misure di sicurezza detentive (vi sono anche quelle non detentive) consistono nell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, nel ricovero in una casa di cura e di custodia od in un manicomio o riformatorio giudiziario. A tal uopo occorreranno degli stabilimenti adatti che saranno man mano costruiti.

Come per la pena così per le misure di sicurezza il legislatore confida nell'efficacia della individuazione e nell'opera assidua ed illuminata del giudice di sorveglianza.

Nelle misure di sicurezza culmina il concetto della prevalenza dell'interesse collettivo statale nella lotta contro la delinquenza.

Chi per i suoi precedenti e per le sue condizioni fisiche e psichiche suscita il legittimo timore di potere, da un momento all'altro, infrangere la legge penale, è messo, da un canto in condizione di non poter nuocere e, d'altro canto, sottoposto ad un trattamento di cura e di educazione per riadattarlo alla vita sociale.

Uno dei lati più deboli della precedente legislazione era il trattamento degli infermi di mente, sia perchè, a titolo di malattia mentale simulata, i più pericolosi delinquenti riuscivano a sfuggire alla pena, sia perchè quando ci si trovava di fronte ad un individuo veramente pazzo, che restava impunito per un primo delitto, la società non aveva mezzi adeguati per impedire che egli, tornando a circolare liberamente, spesso colla compiacenza dei direttori di manicomi, ricadesse in nuove gesta criminose.

La nuova legislazione ha trattato con molta saggezza questo problema e, mentre, in base al principio dell'imputabilità, ha escluso che possa essere condannato l'infermo di mente, ha provveduto perchè egli, anche se assolto, sia trattenuto per un determinato periodo di tempo in un manicomio criminale e non sia liberato se non in caso di sicura guarigione. Opportunamente il regolamento affida al medico la direzione delle case pei minorati.

Ma non meno grandi vantaggi potranno sentirsi dall'applicazione delle misure di sicurezza ai delinquenti recidivi, abituali e, quel che è peggio, professionali. L'Inghilterra fin dal 1908 ha provveduto a trattenere in stabilimenti speciali i delinquenti recidivi ed i più

pericolosi. Da noi si è potuto aver lo scandalo di persone che potevano essere condannate reiteratamente (perfino 50 volte) e tuttavia tornare a circolare con pericolo dei pacifici cittadini. Contro questi delinquenti di mestiere e contro gli individui irriducibilmente perversi e malvagi lo Stato ha ora adeguati mezzi di difesa.

Il vasto ed illuminato programma, di cui è cenno nella relazione del Ministro, implicherà una notevole spesa e, poichè nel disegno di legge non si provvede ai mezzi finanziari indispensabili, potrebbe di esso dirsi, come delle vie del paradiso, che è lastricato di buone intenzioni. Io però penso e sono sicuro che le intenzioni saranno seguite dai fatti per le seguenti ragioni: 1° perchè coi mezzi ordinari e col lavoro dei detenuti già il Ministero della giustizia ha iniziato l'adattamento alla riforma degli stabilimenti esistenti; 2° per la grande autorità e passione del bene del Ministro della giustizia; 3° per la fermezza colla quale il Regime fascista attua il proprio programma.

Da noi il sistema carcerario è stato per tanto tempo considerato come materia trascurabile e non è questa forse l'ultima causa degli scarsi risultati ottenuti nella lotta contro il delitto.

Ma il più grande statista italiano, il Cavour, portò la sua attenzione sul problema delle carceri e spesse volte recandosi all'estero visitò le case di pena ivi esistenti meditando sulle riforme che potevansi attuare nel suo paese.

In questi ultimi tempi soltanto, gli istituti di prevenzione e di pena hanno richiamato l'attenzione degli uomini di Stato, tanto che le carceri dalla dipendenza del Ministero dell'interno passarono a quello del Ministero della giustizia.

Il regolamento recentemente pubblicato è veramente un modello perfetto e di esso va data lode, oltre che al ministro, ai suoi collaboratori, tra cui in prima linea il gr. uff. Novelli.

Tra le utopie più o meno americane di coloro che pensano che alla libertà si educa colla libertà e propongono di trasformare le carceri in luoghi di villeggiatura, con cinematografi, musica e persino con donne, e le nostalgie retrograde di chi vorrebbe mantenere alla pena un carattere di durezza, il Guardasigilli ha, come sempre, trovato la dritta

via, dettando un complesso di norme di diritto penitenziario che si prefiggono il duplice scopo di difendere la società contro il delitto e di rieducare e ricondurre il colpevole alla vita onesta e di lavoro. È in fondo l'applicazione pratica del principio riassunto nelle parole del Prinz: il massimo di difesa sociale col minimo di sofferenza individuale.

La giustizia in tal gusia, che è la più alta funzione dello Stato e, come disse l'Ardigò, la forza specifica degli organismi sociali, è animata da uno spirito nuovo e vivificata da una fiamma ideale: non è più vendetta come una volta, ma è conquista di coscienze; non è distruzione ma è creazione di energie; è, in breve, sublime e costante lotta per elevare spiritualmente la stirpe e rendere il popolo nostro sempre più idoneo e più degno di custodire le glorie del passato e di forgiare le nuove fortune d'Italia.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Il Senato avrà rilevato l'importanza di questo disegno di legge, al quale io, nell'Ufficio centrale di cui faccio parte, ho già dato il voto pienamente favorevole. Ora vorrei aggiungere qualche considerazione intorno alla soluzione data al problema del lavoro dei detenuti, problema che ha lungamente affaticato i cultori delle discipline carcerarie. La soluzione, secondo me, è stata felicissima, ed anche semplicissima. Essa consiste nell'essersi fatto obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni di commettere una parte dei lavori di cui hanno bisogno alle amministrazioni carcerarie. Con questo mezzo così semplice, a cui non si era pensato finora, si farà scomparire quel numero di detenuti oziosi, che oggi è veramente esorbitante. Come abbiamo letto nelle due relazioni dell'onorevole Guardasigilli e del Presidente e Relatore dell'Ufficio centrale, nelle carceri giudiziarie vi sono oltre 16 mila detenuti completamente oziosi, e nelle case di pena, circa 3000. Queste cifre sono impressionanti, e, se si continua così, si dovrebbe dire che la pena agisca contro i suoi veri fini. E si potrebbe aggiungere che tale condanna all'ozio forzato, se per alcuni detenuti rappresenta un tormento molto maggiore di quello della soppressione della libertà, per altri, invece, e forse questi sono in maggior numero, rappresenta un pre-

mio, perchè assicura ad essi la sussistenza senza lavoro.

Ora, in conformità delle disposizioni del Codice penale, il lavoro dei detenuti sarà remunerato. Beninteso, non sarà dato loro il prezzo: questo sarà riservato alla fine dell'espiazione della pena. E del compenso saranno fatte quattro parti. La prima quota sarà assegnata alla vittima del delitto, o alla sua famiglia. È questo un principio di giustizia che non era bene considerato nelle passate leggi. Un'altra quota servirà poi a compensare il mantenimento del detenuto nella carcere, in modo che egli non sia totalmente a carico dello Stato.

Ma io desidererei far notare un'altra cosa, a proposito della trasformazione delle case di pena, secondo il sistema del nuovo Codice. Non si creda che il regime cellulare possa scomparire del tutto: è chiaro che, per quanto riguarda le carceri giudiziarie, ove sono rinchiusi gli imputati prima del giudizio, è opportuno che questi siano tenuti separati in celle, e in isolamento completo, allo scopo di eliminare il contatto fra i più perversi ed i novizi, ed anche per le necessità della istruzione dei processi. Ma neppure nei penitenziari si può abolire interamente il sistema dell'isolamento cellulare. Non si può, perchè vi sono dei casi nei quali non vi è altro mezzo per punire il delinquente. Infatti, come si legge nella relazione stessa dell'onorevole Guardasigilli, « vi sono ipotesi nelle quali la segregazione cellulare è una inderogabile necessità. Nel concorso di più delitti, uno dei quali importi una pena perpetua, non vi è altro mezzo, conforme alla nostra civiltà, che l'isolamento continuo ». Pertanto l'isolamento continuo fu mantenuto in codesti casi, con durata limitata, per spirito di umanità, da sei mesi a quattro anni.

Ed a questo si aggiunge un altro caso che andrebbe risolto nello stesso modo: quello del condannato all'ergastolo il quale commetta un nuovo delitto nel carcere stesso a danno dei suoi compagni o dei suoi custodi. Simili fatti non sono rari, ed accadrebbero con maggiore frequenza se si dovesse sopprimere qualunque misura repressiva per coloro che sono condannati a pene perpetue, i quali acquisterebbero pertanto il privilegio della impunità per ogni nuovo delitto.

Io volevo limitarmi a fare queste osserva-

zioni; e del resto il campo è stato esaurito brillantemente dall'oratore che mi ha preceduto. Finisco esprimendo il voto che l'esperimento del nuovo sistema carcerario confermi la teoria, e che, come ha scritto l'onorevole Ministro nella sua relazione, «con questo disegno di legge siano create le condizioni necessarie per l'applicazione dei principî di repressione e di prevenzione ai quali si ispira la nuova legislazione penale italiana». Così l'onorevole Guardasigilli avrà compiuto l'opera a cui si accinse con tanta alacrità e costanza, e con originalità di concetti e con mano ferma e coraggiosa, rinvigorendo le sanzioni del Codice penale, e specialmente sopprimendo quel sistema del giurì criminale che tanto male ha fatto alla giustizia, per tanti anni, e che pure era sembrato inviolabile anche a coloro che più lo deploravano (*Approvazioni*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli senatori, questo della riforma penitenziaria è un problema che può a qualcuno apparire di scarsa importanza come quello che attiene alla esecuzione della legge penale, ma è invece essenziale, perchè a nulla varrebbe avere una buona legislazione penale se non vi corrispondesse un buon sistema penitenziario.

Io devo ringraziare molto il Senato che, per bocca dell'onorevole Ufficio centrale e degli onorevoli senatori che hanno oggi parlato, ha voluto dare il suo consenso autorevole agli sforzi che vengo facendo per integrare la riforma penale con la riforma penitenziaria. In verità questa riforma sembra abbia avuto sempre avversa la fortuna dei tempi. Tutti ricordano che il Codice Zanardelli del 1890 ebbe una applicazione incompleta per le difficoltà che s'incontrarono in quel tempo ad attuare la riforma penitenziaria, difficoltà inerenti in grandissima parte alle condizioni critiche della economia e della finanza di quel periodo; oggi noi non ci troviamo disgraziatamente, sotto questo punto di vista, in condizioni migliori, dimodochè il ministro della giustizia non ha potuto fare appello al suo collega delle finanze per ottenere i mezzi indispensabili all'attuazione di una riforma penitenziaria pur necessaria per la effettiva ed integrale attuazione della nuova legislazione penale.

Ma oggi forse ci troviamo, sotto un certo aspetto, in condizioni migliori che nel 1890 perchè l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena è oggi riunita al Ministero della giustizia, mentre in quell'epoca l'amministrazione carceraria era separata da quella della giustizia e dipendeva dal Ministero dell'interno.

È evidente che una simile situazione non poteva che avere influenza dannosa sull'attuazione della riforma e sul coordinamento tra l'applicazione e l'esecuzione della pena. Oggi la mano che regge queste amministrazioni è unica e vi è quindi possibilità di coordinamento.

Aggiungo che la buona volontà, la diligenza e la capacità dei funzionari preposti all'amministrazione carceraria, mi hanno molto agevolato il compito; e consenta il Senato che un'altra volta io rinnovi il mio plauso all'opera di questo personale così benemerito, e spesso non ben retribuito; la lode è diretta anche e soprattutto al Magistrato esimio che dirige l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

La riforma penitenziaria, come è stato bene osservato dagli onorevoli Abisso e Garofalo, si riferisce essenzialmente ad alcuni punti, il primo dei quali, il fondamentale, è la specializzazione degli Istituti di pena e la creazione ex-novo degli Istituti per l'applicazione delle misure di sicurezza. La specializzazione degli Istituti di pena offre forse, da un certo punto di vista, difficoltà pratiche alquanto minori, ma pure avrebbe richiesto e richiede spese; malgrado ciò questa specializzazione è in via di attuazione e posso dare al Senato notizia su uno dei penitenziari più importanti al quale si sono apportati ampliamenti e miglioramenti.

Tutti sanno che i detenuti tubercolotici in espiazione di pena sono concentrati in un apposito stabilimento che ha sede nell'isola di Pianosa. Tale stabilimento, che ha cominciato a vivere con mezzi ristretti e quindi con una attrezzatura molto limitata, doveva essere ampliato, perchè disgraziatamente il numero dei tubercolotici carcerati è sempre stato ed è ancora notevole.

Orbene per l'ampliamento di questo stabilimento carcerario di Pianosa era stato redatto alcuni anni or sono un progetto inteso a dotare l'Istituto di quattro nuovi padiglioni della capienza di 256 posti.

Il progetto esecutivo fu completato nel luglio del 1926 e prevedeva una spesa di 3 milioni 400.000 lire, corrispondente a 850.000 lire per ogni padiglione e a 14.500 lire per ogni ricoverato.

Questo progetto, neanche a dirlo, non ha potuto avere attuazione, essendo l'entità della spesa incompatibile con le modeste assegnazioni del bilancio. L'amministrazione, ispirandosi a criteri semplici e di rapida attuazione, ha elaborato allora un nuovo progetto sopra le seguenti basi: esecuzione di lavori in amministrazione diretta con l'impiego di mano d'opera dei detenuti, sfruttamento delle risorse naturali dell'isola, adozione di sistemi di utilizzazione rispondenti alle specifiche qualità dei detenuti. Per tal modo nel nuovo progetto si sono potuti aumentare a sei i padiglioni, con una capacità di 288 posti, in confronto dei 256 prima previsti e ciò con una spesa presunta di sole 600 mila lire, corrispondenti a 100 mila lire per ogni padiglione e a 2 mila per ogni ricoverato. I nuovi edifici sono per ora costituiti dal solo pianterreno, ma offrono possibilità di ulteriori allargamenti. Attualmente due padiglioni sono già ultimati nella loro struttura muraria, e si sta lavorando attivamente intorno agli altri quattro. In questi lavori sono impiegati, oltre il personale di custodia, 270 detenuti fra cui un ingegnere, un geometra ed un assistente edile. Si confida che per il prossimo Natale di Roma i lavori potranno essere ultimati.

Vede adunque il Senato con quali scarsi mezzi si riesca ad ottenere risultati assai considerevoli. Quello che si sta facendo per il sanatorio di Pianosa, si fa anche per altri Istituti, che verranno via via specializzati.

Ma più difficile assai era ed è il compito della creazione di Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza; queste misure costituiscono una novità del Codice penale vigente che richiede l'istituzione *ex novo* di tutta una serie di stabilimenti, dei quali in passato erano soltanto alcuni, come i manicomi giudiziari ed i riformatori giudiziari. Ma i manicomi giudiziari hanno assunto un'importanza enormemente superiore a quella che avevano per l'innanzi perchè, secondo la vecchia legislazione in essi erano ricoverati soltanto coloro che fossero divenuti infermi di mente dopo la

condanna, mentre gli assolti per infermità mentale erano ricoverati nei manicomi ordinari. Tale sistema dava luogo ad inconvenienti gravissimi; accadeva infatti assai spesso che individui assolti per infermità di mente, ricoverati nei manicomi comuni, fossero liberati dopo poco tempo, in seguito a certificati medici attestanti che l'infermità, in virtù della quale erano stati assolti, non sussisteva più affatto. Secondo il nuovo codice invece anche gli assolti per infermità di mente debbono essere internati nei manicomi giudiziari, con vantaggio della società, della giustizia e della sicurezza delle persone, perchè i manicomi giudiziari offrono garanzie che non sono possibili nei manicomi comuni.

Orbene è evidente che un numero notevole di nuovi ricoverati andrà ad ingrossare la popolazione dei manicomi giudiziari. E quindi, per rendere adatti ai loro nuovi compiti i manicomi oggi esistenti, bisogna aumentarne la capienza. Si è poi dovuto provvedere a costituire un manicomio giudiziario per donne, che prima non esisteva, nonchè alla istituzione di tutti gli altri stabilimenti necessari all'esecuzione delle misure di sicurezza, vale a dire le case di cura per uomini e quelle per donne, le case di lavoro per uomini e quelle per donne, e le colonie agricole per uomini. Orbene, come ha accennato l'onorevole Abisso, questi nuovi Istituti oggi già funzionano pur con i mezzi così limitati del bilancio ordinario.

E io posso dare notizia precisa al Senato non solo degli stabilimenti che sono stati creati, ma anche del numero di persone in essi ricoverate in questi primi mesi dell'applicazione del codice.

I manicomi giudiziari per uomini sono ad Aversa, a Barcellona, a Montelupo Fiorentino, a Napoli e a Reggio Emilia. Sono stati internati in questi manicomi 128 assolti per infermità di mente. C'è poi un manicomio giudiziario per donne ad Aversa che contiene già 28 ricoverate. C'è poi una casa di cura e custodia per uomini ad Aversa con 7 ricoverati, un'altra casa di cura e di custodia ad Aversa per donne con una ricoverata; due riformatori giudiziari per donne a Forlì e a Urbino con 37 ricoverate; un riformatorio giudiziario per donne ad Airola con 5 ricoverate; due case di lavoro per uomini a Venezia e ad Imperia con 86 ricoverati, una

casa di lavoro per donne a Venezia con 8 ricoverate.

Tutta questa opera che si viene svolgendo tra molte difficoltà, come il Senato può pensare, trova nel disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare al Senato una piccola disposizione che la riguarda: quella dell'articolo 3. Essa mira a utilizzare i locali che già l'amministrazione carceraria ha a sua disposizione, e che sono in numero notevole, per quanto naturalmente non tutti adatti. Un primo lavoro che bisognerà compiere sarà quello di formarsi una idea esatta dello stato di tali edifici e delle loro possibilità di adattamento, sia per stabilimenti destinati alla espiazione delle pene, sia per stabilimenti destinati all'esecuzione delle misure di sicurezza.

Altro problema che l'amministrazione carceraria deve risolvere è quello del lavoro carcerario: grave problema che il nuovo Codice penale ha affrontato, stabilendo per tutti i detenuti l'obbligo del lavoro e il diritto alla remunerazione pel lavoro compiuto: remunerazione a cui viene assegnata dalla legge una triplice finalità: il risarcimento della parte lesa, il pagamento allo Stato delle spese che sopporta per il mantenimento del detenuto ed infine la costituzione, a favore dello stesso detenuto, di un peculio che possa servirgli anche, quando esce dalle carceri, come viatico per il primo periodo di vita libera.

Ma la realizzazione dell'obbligo del lavoro incontra gravi difficoltà, e sono molto dolente di dover confermare ciò che è stato esposto dal senatore Abisso. Le difficoltà più grandi per l'organizzazione del lavoro sono offerte dalle carceri giudiziarie, le quali hanno una popolazione molto forte, che spesso affolla locali ristretti, e che è sempre una popolazione fluttuante, alla quale non è facile apprestare un lavoro continuativo. Anche lo stato di spirito del detenuto delle carceri giudiziarie non è molto adatto ad un lavoro proficuo. La preoccupazione della propria situazione e la necessità di preparare la difesa creano uno stato d'animo spesso incompatibile con una seria applicazione.

Quindi la situazione non è buona nelle carceri giudiziarie, anzi è peggiore di quella che il senatore Garofalo testè indicava. Infatti su 30 mila circa detenuti nelle carceri giudiziarie, ne lavorano soltanto 4000, mentre

26 mila stanno in ozio. Bisognerà adunque dedicare ogni sforzo per aumentare il numero dei detenuti che lavorano nelle carceri giudiziarie, per quanto io non me ne dissimuli le difficoltà. Invece per quel che concerne le case di pena, la situazione è molto migliore. Sopra 15 mila detenuti, 9 mila lavorano e 6 mila circa non lavorano per cause svariate. Si ha quindi una percentuale relativamente soddisfacente. Ma bisogna migliorarla. Per ottenere ciò è necessario vincere una difficoltà che ci viene opposta da tutte le parti, e cioè quella della concorrenza del lavoro carcerario al lavoro libero. È stato questo il tema obbligato di molte querimonie, specialmente nei tempi passati. Ma in verità questa concorrenza non può affatto preoccuparci. I detenuti delle case penali non sono che 15 mila e 30 mila quelli delle carceri giudiziarie. Ora, i lavoratori italiani sono 13 milioni. Non so veramente pensare come 45 mila persone possano fare una concorrenza notevole a 13 milioni di lavoratori. Eppoi una notevole parte dei detenuti non potrà mai lavorare, sia per motivi di salute, sia per altre ragioni. Molti detenuti poi lavorano per lo stesso stabilimento in cui sono ricoverati, adibiti a servizi vari, e per questi non è il caso di parlare di concorrenza.

Per rassicurare i dubbiosi riporto qualche dato che concerne gli stabilimenti dove più si lavora: i penitenziari veri e propri. Per esempio gli agricoltori sono in tutta Italia 9.800.000, negli stabilimenti penali non ce ne sono più di 1.874; i calzolai, sellai ed affini nelle case penali sono 665, mentre in tutto il territorio sono 315.000; i tipografi e legatori nelle case penali sono 126, mentre in tutta Italia sono 56.000. Può darsi che localmente si verifichi qualche volta una situazione un po' difficile. Orbene, per rendere la concorrenza il più possibile innocua, il progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare al vostro esame stabilisce che i clienti normali delle amministrazioni carcerarie debbano essere le Amministrazioni dello Stato, e se le Amministrazioni dello Stato riescono ad ottenere per le loro forniture un prezzo inferiore dovuto al fatto che in esse sono impiegati i detenuti, ciò non è certo un male che possa essere in qualunque modo deprecato.

L'ultimo punto della riforma penitenziaria, che

è essenziale, è il problema dell'assistenza post-carceraria, il quale ha due aspetti: sovvenire alle famiglie dei detenuti; provvedere che il liberato dal carcere possa rientrare nella vita sociale e diventarne un elemento proficuo. Problema gravissimo, a risolvere il quale si è visto praticamente che l'iniziativa privata era insufficiente. Il disegno di legge pertanto provvede a costituire i patronati dei liberati dal carcere presso ogni sede di tribunale. Si costituiranno così 128 Comitanti che dovranno avere a loro disposizione mezzi non troppo inadeguati, perchè l'opera ad essi affidata non solo è pietosa, umanitaria, ma anche di grande utilità sociale. A fronteggiare queste necessità, il Codice penale ha provveduto istituendo la Cassa delle ammende, alla quale affluiscono non già le vere pene pecuniarie (multe e ammende), le quali vanno all'Erario, ma tutte quelle penalità, di carattere più civile che penale, che sono comminate sia nelle leggi penali sia in altre leggi. A questo provento si può aggiungere anche quello delle somme il cui pagamento può essere imposto all'atto della emanazione di una misura di clemenza sovrana. Si tratta di una pratica che ho di recente iniziato, e da cui mi attendo buoni frutti.

In conclusione, la cassa delle ammende ci offre la possibilità di costituire un fondo, la cui entità oggi non è possibile prevedere, ma che forse sarà meno esigua di quello che si immaginava finora.

Un altro modo di provvedere all'assistenza post-carceraria è quello di coordinare e meglio disciplinare le varie forme di beneficenza già esistenti a favore dei liberati dal carcere. L'osservazione dell'onorevole Abisso che non si debba andare troppo oltre in questo lavoro di coordinazione è giustissima ed io l'approvo pienamente. Non si debbono infatti inaridire le fonti della beneficenza facendo violenza alla volontà dei benefattori. Ma assai spesso, senza violentare affatto o modificare tale volontà, è possibile realizzare lo scopo benefico più efficacemente e con maggiore economia.

Onorevoli senatori, io sono stato sincero nell'espone le difficoltà in cui si dibatte l'amministrazione penitenziaria.

Malgrado ciò io ho la fiducia di poter efficacemente iniziare la riforma pur con gli scarsi mezzi messi a mia disposizione, nella speranza

che le migliorate condizioni della finanza consentano in un prossimo avvenire di dedicare a quest'opera, che non è solo di umanità ma è anche di civiltà, tutti i mezzi che le sono necessari. (*Applausi*).

MILANO FRANCO D'ARAGONA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANO FRANCO D'ARAGONA, *relatore*. Onorevoli senatori, dopo quanto è stato esposto saviamente dai precedenti oratori e, quel che più conta, dall'autorevole parola del Guardasigilli, a me resta solo di rimettermi alla relazione scritta, aggiungendo poche osservazioni in risposta a quelle fatte dai precedenti oratori.

Istituti importantissimi, come gli onorevoli senatori hanno rilevato, sono stati creati da questa importantissima riforma penitenziaria, che ha realizzato i voti che sono stati formulati da giuristi e da Congressi giuridici e penitenziari e che ha risposto altresì ai voti degli umanitari, dimodochè si può dire che si tratta di una riforma veramente completa.

All'osservazione fatta da un uomo di cuore, quale è l'onorevole collega Abisso, relativamente al soccorso alle famiglie dei detenuti, non ho nulla da aggiungere. La legge ha provveduto alla attuazione del lavoro fatto dai condannati, che viene remunerato, ed ha disposto un reparto in cui entra la remunerazione diretta ai detenuti; ma le famiglie non sono state contemplate altro che nel soccorso che potranno avere dai Consigli di Patronato. Ora io faccio un'osservazione: che, cioè, questi Consigli di Patronato potranno dare adeguati soccorsi quando ne avranno i mezzi, ma per intanto si potrebbe, in via di regolamento, e per mezzo dei Consigli che sono presso le amministrazioni carcerarie, fare opera di persuasione sui detenuti per indurli, su quella quota che loro viene attribuita e che deve formare quel peculio che deve sovvenirli quando avranno espiato la pena, a versare una parte della remunerazione accantonata, per venire in aiuto delle loro famiglie, quando queste ne abbiano urgente bisogno.

E finalmente, in nome dell'Ufficio centrale e nel mio modesto nome, sono lieto di esprimere un encomio meritato all'onorevole Guardasigilli per tutto il grave lavoro da lui attuato in

tema di legislazione penale, e specialmente per la riforma penitenziaria. Egli ha opportunamente e sagacemente provveduto all'emanazione del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena ed ha dato promessa per la orientazione dei servizi amministrativi e tecnici. Ha inoltre precisato, nell'elencazione dell'articolo 293, gli organi corrispondenti per l'esecuzione, ma questi organi non sono stati ancora creati. Orbene io ritengo che da questi organi esecutivi dipenda molto la vantaggiosa e proficua applicazione della legge. Mi permetto perciò di fare una raccomandazione all'onorevole Guardasigilli, che egli con la sua solerzia e con la sua alta intelligenza provveda a stabilire questi organi in modo che la legge possa raggiungere le finalità propostesi dal legislatore.

PRESIDENTE Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

I detenuti negli stabilimenti carcerari e negli stabilimenti per misure amministrative di sicurezza lavorano per conto delle pubbliche amministrazioni, che hanno l'obbligo di commettere alle lavorazioni carcerarie una parte delle loro richieste, entro i limiti fissati annualmente dal Capo del Governo.

(Approvato).

Art. 2.

Presso il Ministero della giustizia è istituita una Commissione composta del Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, e di un rappresentante dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle comunicazioni, di due rappresentanti del Ministero delle finanze e di due rappresentanti del Ministero delle corporazioni.

Segretario della Commissione è il capo dell'ufficio lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

La Commissione determina quali lavori debbono essere compiuti nei vari stabilimenti e la misura delle mercedi.

La stessa Commissione può autorizzare eccezionali deroghe alla disposizione dell'arti-

colo precedente, nei casi preveduti dal regolamento carcerario.

(Approvato).

Art. 3.

Il Ministero della giustizia farà eseguire una ispezione allo scopo di verificare le condizioni degli attuali fabbricati carcerari ed accertare quali riduzioni, sistemazioni, trasformazioni degli stabilimenti esistenti siano possibili, e quali nuove costruzioni siano necessarie per l'esecuzione delle pene e delle misure amministrative di sicurezza, secondo le norme del nuovo codice penale.

(Approvato).

Art. 4.

Presso la direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa delle ammende con personalità giuridica, amministrata con le norme della contabilità di Stato, salvo a fissare le relative modalità nel regolamento carcerario da emanarsi dal Ministero della giustizia di concerto con quello delle finanze.

Il bilancio preventivo, le eventuali variazioni da apportare nel corso dell'esercizio e il conto consuntivo sono approvati dal Ministero della giustizia di concerto con quello delle finanze.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono pubblicarsi in allegato, rispettivamente allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e al rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato.

Il servizio di cassa è disimpegnato dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e dagli istituti di previdenza presso la quale è istituito apposito conto corrente regolato a norma delle disposizioni sui conti correnti con detto istituto.

Nel regolamento di contabilità carceraria saranno stabilite le norme per il funzionamento del suddetto conto corrente.

(Approvato).

Art. 5.

Entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle

istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e delle confraternite, che amministrano lasciti a favore dei carcerati, delle famiglie di essi e dei liberati dal carcere, saranno sottoposti a riforme per coordinare l'erogazione delle rendite dei lasciti stessi con le finalità dei consigli di patronato.

In deroga alle disposizioni vigenti, le riforme saranno promosse dalle amministrazioni interessate, ed approvate con decreto-reale, su proposta del Ministro dell'interno o di quello della giustizia e degli affari di culto, a seconda che trattisi di lasciti amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di confraternite.

L'iniziativa delle proposte potrà essere presa anche dai Consigli di patronato, ma dovrà in questo caso essere sentita l'amministrazione interessata: ove questa, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta, non abbia adottata alcuna deliberazione è, senz'altro, reputata assenziente.

Contro il decreto Reale è ammesso ricorso soltanto per motivi di illegittimità.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1074, con il quale è stato approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio del centro di Forlì » (N. 959).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1074, con il quale è stato approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio del centro di Forlì ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1074, con il quale è stato

approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio per la sistemazione del centro della città di Forlì.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1073, con il quale sono stati approvati il piano regolatore e di ampliamento della città di Salsomaggiore e le relative norme di attuazione » (N. 960)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931 n. 1073, con il quale sono stati approvati il piano regolatore e di ampliamento della città di Salsomaggiore e le relative norme di attuazione ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1073, con il quale sono stati approvati il piano regolatore e di ampliamento della città di Salsomaggiore e le relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1082, che autorizza una ulteriore spesa per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna » (N. 962).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1931,

n. 1082, che autorizza una ulteriore spesa per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1082, che autorizza l'assunzione di impegni per lire 24 milioni per la prosecuzione dei lavori per la linea direttissima Firenze-Bologna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, contenente norme riguardanti le cauzioni per appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fideiussorie dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni » (Numero 963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, contenente norme riguardanti le cauzioni per appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fideiussorie dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, contenente norme riguardanti le cauzioni per appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fideiussorie dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1011, concernente il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania » (N. 964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1011, concernente il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1011, concernente il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, concernente un nuovo ordinamento dei servizi dell'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria » (N. 965).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, concernente un nuovo ordinamento dei servizi dell'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, concernente un nuovo ordinamento dei servizi dell'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1931, n. 1107, che autorizza la spesa di lire 46.000.000 per l'esecuzione di opere di sistemazione del tronco del Po dalla foce dell'Adda a quella del Mincio » (N. 966).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1931, n. 1107, che autorizza la spesa di lire 46.000.000 per l'esecuzione di opere di sistemazione del tronco del Po dalla foce dell'Adda a quella del Mincio ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1931, n. 1107, che autorizza la spesa di lire 46.000.000 per l'esecuzione di opere di sistemazione del tronco del Po dalla foce dell'Adda a quella del Mincio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1163, che dà esecuzione alla Convenzione italo-francese del 31 dicembre 1930 per il commercio e la produzione del seme bachi » (N. 970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1163, che dà esecuzione alla Convenzione italo-francese del 31 dicembre 1930 per il commercio e la produzione del seme bachi ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1163, che dà esecuzione alla Convenzione stipulata in Parigi il 31 dicembre 1930 fra l'Italia e la Francia per la produzione ed il commercio del seme bachi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo addizionale sottoscritto a Roma tra l'Italia e l'Austria il 7 maggio 1931 » (N. 971).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo addizionale sottoscritto a Roma, tra l'Italia e l'Austria il 7 maggio 1931 ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo addizionale sottoscritto a Roma tra l'Italia e l'Austria il 7 maggio 1931.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193, che ha approvato la proroga al 10 novembre 1931 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio Ministro in Teheran ed il Ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1931 » (N. 972).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193, che ha approvato la proroga al 10 novembre 1931 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio Ministro in Teheran ed il Ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1931 ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193, che ha approvato la proroga al 10 novembre 1931 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di Note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio Ministro in Teheran ed il Ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1931.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1931, n. 695, portante modificazione ai dazi di confine sul piombo, sui lavori di piombo e prodotti derivati » (N. 973).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1931, n. 695, portante modificazione ai dazi

di confine sul piombo, sui lavori di piombo e prodotti derivati ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° giugno 1931, n. 695, portante modificazione ai dazi di confine sul piombo, sui lavori di piombo e prodotti derivati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 868, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate » (N. 974).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 868, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 868, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 867, portante modificazioni al regime doganale della carne congelata, della segala e della farina di segala » (N. 975).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 867, portante modificazioni al regime doganale della carne congelata, della segala e della farina di segala ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 867, portante modificazioni al regime doganale della carne congelata, della segala e della farina di segala.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 984, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum » (N. 976).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 984, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum. ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 984, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 942, recante provvedimenti circa il trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia » (N. 977).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 942, recante provvedimenti circa il trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 942, recante provvedimenti circa il trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Alberici, Antona Traversi, Arrivabene, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Bazan, Berenini, Bergamasco, Berio, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bonin Longare, Borletti, Borsarelli, Brandolin, Broccardi, Brondi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Casanuova, Catellani, Chersi, Chimenti, Cian, Cippico, Ciruolo, Concini, Cossilla, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Marinis, Di Donato, Di Frassineto, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova.

Facchinetti, Fara.

Gabbi, Galimberti, Gallenga, Gallina, Garofalo, Gasparini, Ginori Conti, Gonzaga, Grossoli, Guaccero, Gualtieri.

Imperiali.

Larussa, Libertini, Loria, Lucioli.

Manfroni, Mango, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Mazzoccolo, Messedaglia, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montuori, Montresor, Mori.

Novelli, Nuvoloni.

Orsi.

Passerini Angelo, Pavia, Pironti, Porro, Pujia, Pullè, Puricelli.

Resta Pallavicino, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Silj, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Solari, Sormani, Spezzotti, Squitti, Strampelli.

Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tiscornia, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Venzi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo.

Zoppi.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Tolomei a presentare una relazione.

TOLOMEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1241, concernente l'istituzione in Bolzano di un Convitto nazionale maschile (1019).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Tolomei della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro dell'agricoltura e delle foreste ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Miliani.

A termini del regolamento, questa risposta

sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Proposte di modificazioni al regolamento giudiziario del Senato (N. CXLIV Doc.):

Senatori votanti	148
Favorevoli	130
Contrari	18

Per la nomina di un membro della Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Senatori votanti	146
Maggioranza	74

Ebbero voti:

Lanza di Scalea	112
Voti nulli o dispersi	3
Schede bianche	31

Eletto il senatore Lanza di Scalea.

Per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni:

Senatori votanti	146
Maggioranza	74

Ebbe voti:

Sandrini	110
Voti nulli o dispersi	5
Schede bianche	31

Eletto il senatore Sandrini.

Per la nomina di un commissario di vigilanza al debito pubblico:

Senatori votanti	146
Maggioranza	74

Ebbe voti:

Quartieri	110
Voti nulli o dispersi	5
Schede bianche	31

Eletto il senatore Quartieri.

Proclamo inoltre il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Disposizioni sulla riforma penitenziaria (890):

Senatori votanti	127
Favorevoli	123
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1074, con il quale è stato approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio del centro di Forlì (959):

Senatori votanti	127
Favorevoli	122
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1073, con il quale sono stati approvati il piano regolatore e di ampliamento della città di Salsomaggiore e le relative norme di attuazione (960):

Senatori votanti	127
Favorevoli	122
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1082, che autorizza una ulteriore spesa per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna (962):

Senatori votanti	127
Favorevoli	123
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, contenente norme riguardanti le cauzioni per appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fideius-

sorie dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (963):

Senatori votanti	127
Favorevoli	124
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1011, concernente il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania (964):

Senatori votanti	127
Favorevoli	121
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, concernente un nuovo ordinamento dei servizi dell'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria (965):

Senatori votanti	127
Favorevoli	122
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1931, n. 1107, che autorizza la spesa di lire 46.000.000 per l'esecuzione di opere di sistemazione del tronco del Po dalla foce dell'Adda a quella del Mincio (966):

Senatori votanti	127
Favorevoli	124
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1163, che dà esecuzione alla Convenzione italo-francese del

31 dicembre 1930 per il commercio e la produzione del seme bachi (970):

Senatori votanti 127

Favorevoli 123

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo addizionale sottoscritto a Roma tra l'Italia e l'Austria il 7 maggio 1931 (971):

Senatori votanti 127

Favorevoli 123

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193, che ha approvato la proroga al 10 novembre 1931 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio Ministro in Teheran ed il Ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1931 (972):

Senatori votanti 127

Favorevoli 124

Contrari 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1931, n. 695, portante modificazione ai dazi di confine sul piombo, sui lavori di piombo e prodotti derivati (973):

Senatori votanti 127

Favorevoli 124

Contrari 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 868, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate (974):

Senatori votanti 127

Favorevoli 123

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 867, portante modificazioni al regime doganale della carne congelata, della segala e della farina di segala (975):

Senatori votanti 127

Favorevoli 124

Contrari 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 984, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum (976):

Senatori votanti 127

Favorevoli 120

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 942, recante provvedimenti circa il trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (977).

Senatori votanti 127

Favorevoli 123

Contrari 4

Il Senato approva.

Lunedì, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1609 con il quale è stato approvato il piano regolatore del centro

della città di Milano per la zona compresa fra le vie Carlo Alberto, Cappellari, Visconti, San Giovanni Laterano e San Giovanni in Conca (806);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, recante disposizioni aggiuntive alle norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio della radio-diffusione (939);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente la riduzione a lire 0,50 per cento della normale aliquota della tassa di scambio per le materie fertilizzanti ed anticrittogamiche direttamente utilizzabili per uso agricolo (967);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, recante disposizioni per le contrattazioni presso le Borse valori (978);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 667, riflettente il tirocinio dei volontari coloniali (981);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 823, concernente modificazioni alle norme in materia di privilegi marittimi (982);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 952, concernente la estensione delle disposizioni del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'Unione Militare (983);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 939, contenente varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i Consigli di disciplina (984);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 973, recante provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione del tanino dal legno di castagno (985);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1189, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie (986);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 958, che approva la convenzione modificativa di quella vigente con la Società Anonima Zaratina di navigazione

per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il Gruppo *H* (Zara) (987);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1043, relativo al finanziamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. (989);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 741, col quale il ministro dell'educazione nazionale viene autorizzato a conferire uno dei posti di grado nono del gruppo *A* nel ruolo del personale scientifico-tecnico dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità, a persona che abbia singolare capacità e rinomanza nelle discipline archeologiche (990);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 624, recante modificazione del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 625, concernente l'istituzione della « Giornata della Croce Rossa » (991);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 913, concernente il trattamento economico al generale di Corpo di armata incaricato delle funzioni di presidente del Comitato per la mobilitazione civile (992);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1931, n. 983, che accorda la temporanea importazione del corozo e dei semi di palma dum per la fabbricazione dei bottoni (993).

La seduta è tolta (ore 19,20).

Risposta scritta ad interrogazioni.

MILIANI. — Al ministro di agricoltura e foreste sul funzionamento della Commissione venatoria provinciale di Roma e in modo particolare sull'atteggiamento antiriservistico da essa assunto nei riguardi delle riserve del Lazio degne, non meno delle altre riserve italiane, della protezione voluta dalla legge 15 gennaio 1931, in quanto rispondono al fine della protezione e dell'incremento della selvaggina.

RISPOSTA. — La Commissione venatoria provinciale di Roma fu nominata con decreto prefettizio, in data 21 gennaio 1930-VIII. Essa fu perciò costituita a norma del Regio

decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, il quale, per la scelta dei componenti, non prescriveva — com'è noto — quelle particolari condizioni richieste ora dal Testo Unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117; condizioni che sono, naturalmente, il frutto tratto dall'esperienza in materia di organizzazione, dal 1928 in poi.

Mentre il Consesso in parola, prima dell'entrata in vigore del Testo Unico, era composto di quattro soci dell'Associazione provinciale dei cacciatori — nominati dal prefetto — e di due rappresentanti dei concessionari di bandite e riserve, designati dal Consiglio provinciale dell'economia, questi sei rappresentanti delle varie categorie venatorie sono ora designati al prefetto dalla Federazione Nazionale fascista dei cacciatori italiani (articolo 75), la quale ne indicherà due in rappresentanza dei concessionari di bandite e di riserve.

Senza dubbio gli inconvenienti che si sono in realtà verificati nel funzionamento della Commissione di Roma traggono origine, fra l'altro, anche dalla accennata circostanza e ad essi potrà quindi ovviarsi allorchè la designazione delle rappresentanze sarà fatta da un Ente come la Federazione, che presiede, appunto, alla organizzazione venatoria.

Per di più in nessuna provincia, forse, come in questa di Roma, il contrasto tra riservismo ed antiriservismo è così vivo e tenace.

E ve ne ha una traccia evidente anche nel Testo Unico, nel quale è rimasta la disposizione che prescrive speciali modalità perchè si possa, nella provincia stessa, costituire una riserva di caccia. Modalità di chiusura — com'è noto — che rendono quanto mai onerosa la concessione di cui trattasi (articolo 52).

In realtà la selvaggina, nel Lazio, è scarsissima; le zone incolte vanno scomparendo con la bonifica ed i cacciatori liberi vedono sempre più ristretto il campo nel quale potere impinguare il proprio carniere. Il liberismo, poi, trova buon giuoco nel fatto che tradizioni di riservismo qui non ve ne sono o sono, per lo meno, piuttosto scarse. Difettano, pertanto, rappresentanti di tale interesse.

Ed infatti, nella Commissione in parola, i rappresentanti dei riservisti non si sono certo distinti per interessamento nei lavori della Commissione e per assiduità alle adunanze.

Degli stessi liberi cacciatori uno si è recentemente dimesso, dichiarando di non condividere l'atteggiamento della maggioranza.

In tale stato di cose, non si è trovata una via di conciliazione, non si è stabilito, per così dire, un *modus vivendi* e i liberi cacciatori hanno avuto, talvolta, il sopravvento.

Poteva la Commissione, tale essendo la condizione di fatto, adoperarsi per un effettivo ripopolamento, se il ripopolamento è la conseguenza del regime riservistico?

Evidentemente no; ma non può, con tutto ciò, disconoscersi una certa apatia, da parte dell'organo in parola, ed una certa inerzia; apatia ed inerzia che sono andate al di là delle condizioni di fatto spesso inevitabili, create dall'ambiente.

Tuttociò — è superfluo il rilevarlo — non può continuare e non può, soprattutto, costituire un intralcio per quelle poche e lodevoli iniziative che realizzano, o si propongono di realizzare, il ripopolamento della selvaggina.

Il Ministero contava già sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto quanto prima essere ricostituita, a norma del Testo Unico. Quella che attualmente sopravvive deve, infatti, ritenersi implicitamente decaduta.

Siccome, peraltro, la situazione non appare tuttora molto chiara, non essendosi, come si è detto, concretata e stabilita una linea di condotta fra le due opposte tendenze, è sembrato opportuno all'Autorità prefettizia (e il Ministero non ha potuto che approvare tale proposta) provvedere, intanto, alla nomina di un commissario. Questi è stato scelto appunto in seno all'Alto Consesso e dà pieno affidamento di poter avviare la soluzione del problema. Il nome dell'onorevole senatore marchese Giorgio Guglielmi, infatti, oltre ad essere particolarmente autorevole, è caro così ai riservisti come ai liberi cacciatori.

A lui appunto verrà affidato il delicato incarico, nella certezza che egli saprà dirimere ogni contrasto, per modo che anche la provincia di Roma presenti, al più presto, quell'atteggiamento di piena conciliazione tra il riservismo ed il liberismo che, più o meno, è stato raggiunto nelle altre provincie.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell' Ufficio dei Resoconti